



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE  
IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E PER I RAPPORTI  
CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI

IL DIRETTORE GENERALE

Prot.n.2116 del 13/02/2019

**AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 1, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165**

VISTO il decreto legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1986, n. 462, concernente misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari e in particolare l'art. 10, il quale istituisce l'Ispettorato centrale repressione frodi;

VISTO l'art. 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che l'Ispettorato centrale repressione frodi, di cui all'art. 10 del decreto legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1986, n. 462, assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari" e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in particolare l'art. 1, comma 669, che autorizza il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo a reclutare e ad assumere un numero massimo di 57 unità di personale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, recante disposizioni in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art. 30, comma 2 *-bis*, secondo il quale le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1;

VISTO il comma 1 del citato art. 30, il quale prevede che "le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere.";

VISTO il comma 2 *quinquies* del predetto art. 30, il quale stabilisce che, "salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsti nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione";



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE  
IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E PER I RAPPORTI  
CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare, l'art. 1, comma 47, che consente i trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni che siano sottoposte ad un regime di limitazione delle assunzioni;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, e in particolare l'art. 32, secondo cui a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;

VISTO il D.P.C.M. n. 105 del 27 febbraio 2013, Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, come modificato dal D.P.C.M. n. 143 del 17 luglio 2017;

VISTO il D.M. 7 marzo 2018, n. 2481, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e ne sono stati definiti i compiti;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

VISTO il D.P.C.M. 26 giugno 2015, con il quale sono state approvate le tabelle di equiparazione tra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale, che consentono di favorire i processi di mobilità;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Ministeri, nonché il CCNL del comparto Funzioni centrali 2016-2018 (ex comparto Ministeri), sottoscritto il 12 febbraio 2018, ed i CCNL degli altri comparti del pubblico impiego contrattualizzato;

ACCERTATA la disponibilità di posti nella dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Ruolo Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), di qualifica appartenente all'Area Terza - Profilo professionale Funzionario Amministrativo – livello di accesso F1;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE  
IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E PER I RAPPORTI  
CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI

IL DIRETTORE GENERALE

RAVVISATA la necessità, in ottemperanza delle disposizioni contenute nel succitato art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di avviare una procedura di mobilità volontaria per l'immissione nel ruolo ICQRF di n. 2 unità di personale di qualifica appartenente all'Area Terza - Profilo professionale Funzionario Amministrativo – livello di accesso F1- dell'ex Comparto Ministeri (ora Funzioni centrali) o qualifica equiparata ai sensi del D.P.C.M. 26 giugno 2015, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

DECRETA

Art. 1

*Posti messi a concorso*

È indetta, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una procedura di mobilità volontaria per l'immissione nel ruolo ICQRF del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di n. 2 unità di personale di qualifica appartenente all'Area Terza - **Profilo professionale Funzionario Amministrativo** – livello di accesso F1 dell'ex Comparto ministeri (ora Funzioni centrali) o qualifica equiparata ai sensi del D.P.C.M. 26 giugno 2015, provenienti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da assegnare ai seguenti Uffici ICQRF:

- Amministrazione centrale - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, Roma.
- Ufficio ICQRF Nord-Est, sede di Conegliano/Susegana.

Art. 2

*Requisiti di ammissione*

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, soggette al regime di limitazione alle assunzioni, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) inquadramento in una posizione giuridico/economica corrispondente alla qualifica appartenente all'Area Terza - Profilo professionale Funzionario Amministrativo - livello di accesso F1 dell'ex Comparto ministeri (ora Funzioni centrali) o qualifica equiparata ai sensi del D.P.C.M. 26 giugno 2015, presso un'amministrazione assoggettata a vincoli assunzionali;
- b) aver maturato una comprovata esperienza nel settore amministrativo - contabile presso pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- c) non avere procedimenti disciplinari in corso e non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto (censura) nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso;
- d) non aver procedimenti penali pendenti e non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con Pubbliche Amministrazioni;
- e) avere già superato il periodo di prova presso l'Amministrazione di appartenenza;
- f) non trovarsi nei cinque anni antecedenti il collocamento a riposo.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE  
IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E PER I RAPPORTI  
CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI

IL DIRETTORE GENERALE

2. I requisiti di ammissione alla procedura devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
3. L'Amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella domanda e può disporre, in ogni momento, l'esclusione dalla procedura.

Art. 3

*Presentazione delle domande, termini e modalità*

La domanda di ammissione alla procedura di mobilità, redatta su apposito schema di domanda (allegato 1) che costituisce parte integrante del presente bando, deve essere sottoscritta ed inviata entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito Internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con le seguenti modalità alternative:

- a) trasmissione a mezzo PEC all'indirizzo: [seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it)
- b) inoltro a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo:  
*Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca- Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali – Segreteria del Direttore generale – Via XX Settembre, n. 20 – 00187 ROMA.*
- c) consegna a mano alla Segreteria del Direttore generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli Enti territoriali, piano terra, stanza n. 59.

In caso di spedizione A/R farà fede la data di invio della raccomandata.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- Copia fotostatica, fronte retro, di un documento di identità in corso di validità;
- *Curriculum vitae* datato e sottoscritto dall'interessato, da cui emerga la comprovata esperienza nel settore amministrativo-contabile;
- Copia della richiesta dell'interessato di nulla osta al trasferimento presentata all'amministrazione di appartenenza o dell'istanza di mobilità presentata alla medesima amministrazione.

Non si terrà conto delle domande redatte non utilizzando il modello allegato al presente bando (allegato 1), non inviate secondo le modalità indicate nel presente articolo, o non sottoscritte.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE  
IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E PER I RAPPORTI  
CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 4

*Valutazione delle domande e criteri per la formazione della graduatoria*

1. Con successivo provvedimento del Direttore generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali è nominata una Commissione di valutazione composta da un Dirigente generale dell'ICQRF, con funzioni di Presidente, e da due dirigenti di seconda fascia di cui almeno uno dell'ICQRF. Le funzioni di segretario sono attribuite ad un funzionario di Area Terza.

2. Le domande pervenute entro i termini previsti ed ammesse alla selezione saranno valutate dalla Commissione, che procederà ad effettuare un esame dei *curricula* ed un colloquio, ai fini di una complessiva valutazione dell'esperienza professionale svolta, attribuendo un punteggio espresso in trentesimi. La Commissione formula la graduatoria sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- A. Valutazione dei *curricula*: fino ad un massimo di 15 punti; verranno considerati titoli preferenziali le comprovate esperienze professionali maturate presso altre Amministrazioni:
- nella gestione del bilancio;
  - nell'espletamento di procedure di acquisizione di beni e servizi.

Possesso dei seguenti di titoli di studio, fino ad un massimo di 5 punti:

- diploma di laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio, Giurisprudenza o Scienze politiche, equipollenti ed equiparate secondo le classi dei nuovi ordinamenti (laurea – L; laurea specialistica – S; laurea magistrale – LM).

- B. Esito del colloquio finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali, con riferimento alla preparazione professionale specifica ed al grado di conoscenza nelle materie relative al posto da ricoprire, nonché delle conoscenze di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all'espletamento delle funzioni tipiche di tale posto: fino ad un massimo di punti 20.

3. La Commissione formula una graduatoria da approvare con apposito decreto del Direttore generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali, successivamente pubblicata sul sito Internet.

4. Il decreto di approvazione della graduatoria avrà valore di notifica nei confronti degli interessati.

Art. 5

*Inquadramento in ruolo*

1. Il dipendente utilmente collocato nella graduatoria è inquadrato nel ruolo ICQRF del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Area Terza - Profilo professionale Funzionario Amministrativo – F1, previa stipulazione di apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

2. L'inquadramento è subordinato all'acquisizione:



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE  
IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E PER I RAPPORTI  
CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI

IL DIRETTORE GENERALE

- del formale assenso al trasferimento da parte dell'Amministrazione di appartenenza;
- di informazioni, assunte da parte dell'Amministrazione, circa l'inesistenza di procedimenti disciplinari e/o penali in corso, nonché del possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'art. 26, della legge 1 febbraio 1989, n. 53, come previsto dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- dell'accettazione, senza riserva, dell'inquadramento proposto, da parte dell'interessato, che avverrà secondo l'equiparazione fra livelli di inquadramento previsti dal DPCM 26 giugno 2015.

3. La mancata acquisizione anche di uno soltanto degli elementi richiesti determina l'impossibilità di perfezionare positivamente la procedura e comporta la facoltà di attivare lo scorrimento della graduatoria.

Art. 6

*Validità della graduatoria*

La graduatoria resterà valida per la durata di un anno decorrente dalla data dell'approvazione.

Art. 7

*Trattamento dei dati personali*

Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per le finalità di cui al presente bando e trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Art. 8

*Norma finale*

L'Amministrazione si riserva la facoltà, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, di non dare corso alla procedura di mobilità e di revocarla in qualsiasi momento senza che, per i concorrenti, insorga alcun diritto o pretesa all'inquadramento nei ruoli dell'ICQRF del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nonché di assegnare solo in parte ovvero di non assegnare affatto i posti indicati nel presente bando.

IL DIRETTORE GENERALE

Salvatore Pruneddu

Firmato digitalmente ai sensi del CAD